



TRIBUNALE PER I MINORENNI DI BRESCIA

c.a.p. 25124 - Via Malta n. 12

N. 757/09 R.G.C.C.

N. Cron.

Il Tribunale per i Minorenni di Brescia, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sigg.:

Dr.ssa Maria Carla Gatto	Presidente
Dr.ssa Francesca Caprioli	Giudice relatore
Dr.ssa Tania Da Ros	Giudice Onorario
Dr. Marco Diotalevi	Giudice Onorario

ha pronunciato il seguente

D E C R E T O

letti gli atti del procedimento nell'interesse della minore:

XXXX, nata 11.5.2000 a....., figlia di **YYYY**, con l'avv. Gabriele Zanni del foro di Brescia con domicilio eletto presso lo studio dello stesso e di **ZZZZ**, con l'avv. Daniela Girelli del foro di Brescia presso lo studio del quale ha eletto domicilio

- richiamato il decreto emesso in data 2.10.2007 nell'ambito del procedimento n. 856/07 RGCC con il quale veniva disposto:

a) l'affidamento condiviso della minore.

b) il collocamento prevalente della stessa presso la madre.

c) la facoltà per il padre di tenere con sé la figlia ogni martedì dalle ore 18 alle ore 20, ogni giovedì dalle ore 16 alle ore 20, a fine settimana alternati dalle ore 10 del sabato alle ore 19 della domenica, quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, da determinarsi tra i genitori entro la fine del mese di maggio di ogni anno, una settimana durante le vacanze natalizie e tre giorni durante le vacanze pasquali.

d) l'obbligo del **ZZZZ** di versare, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, l'importo mensile di 350 euro, annualmente rivalutabili su base ISTAT, oltre che di contribuire nella misura del 50 % alle spese straordinarie che si sarebbero rese necessarie per la figlia, spese da concordarsi preventivamente e da documentarsi adeguatamente;

- rilevato che il presente procedimento è stato radicato dal **ZZZZ** il quale assumeva che l'importo di 350 euro era stato determinato dal Tribunale

prendendo a base della valutazione il fatto che lui all'epoca guadagnava circa 1750 euro mensili, era gravato da un canone di locazione ammontante a 600 euro mensili e doveva altresì sostenere la spesa di 160 euro mensili per un finanziamento acceso in precedenza;

- rilevato che il ZZZZ, a fondamento della domanda di riduzione dell'ammontare dell'assegno posto a suo carico nella minor somma mensile di 250 euro, deduceva l'ulteriore peggioramento delle sue disponibilità economiche asserendo che nel febbraio 2008 era stato licenziato ed ora svolgeva solo lavoro saltuari;

- letta la comparsa di costituzione nell'interesse della YYYY la quale chiedeva il rigetto della domanda e la conferma del decreto emesso in data 2.10.2007;

- sentiti i genitori all'udienza del 14.10.2009;

- letta la documentazione prodotta dalle parti entro il termine concesso dal giudice relatore;

tutto ciò premesso

ritiene questo Tribunale che preliminare rispetto ad ogni altra questione è l'accertamento della sussistenza della propria competenza a decidere sull'istanza proposta dal ricorrente.

Invero, a seguito dell'entrata in vigore della legge 8.2.2006 n. 54 la Corte di Cassazione, esaminando la fattispecie di cessazione della convivenza nell'ambito di coppie di fatto, ha risolto la questione relativa all'individuazione del giudice competente a provvedere in merito alle statuizioni economiche (determinazione dell'assegno di mantenimento per il figlio ed assegnazione dell'abitazione familiare) affermando che il Tribunale per i Minorenni è competente ad adottare provvedimenti di natura economica laddove le domande relative a tali aspetti vengano proposte unitamente a quella relativa all'affidamento del minore: questo sia per ragioni di concentrazione delle tutele relative alla prole naturale sia per il legame inscindibile che logicamente collega la decisione circa l'affidamento del figlio, il suo collocamento ed i tempi di permanenza presso ciascun genitore con la decisione circa gli aspetti economici, che vengono così attratti nella competenza del Tribunale per i Minorenni. (v. ord. n. 8362 del 3.4.2007 seguita da altre di analogo contenuto).

Nella fattispecie in esame il ZZZZ ha chiesto solo la modifica della statuizione che ha posto a suo carico il contributo mensile di 350 euro per il mantenimento della figlia. Tuttavia, anche se l'istanza di revisione attiene esclusivamente alla determinazione del contributo economico e nulla si chiede circa il regime di affidamento e di permanenza della minore presso ciascuno dei genitori, ritiene questo Tribunale di potere

ugualmente affermare la propria competenza e ciò sulla base di un'interpretazione adeguatrice della disciplina processuale (v. Corte Costituzionale ord. 286/2009) che si fonda sui seguenti rilievi:

A) i provvedimenti emessi all'esito di un procedimento instaurato ai sensi dell'art. 317 bis CC sono sempre resi "rebus sic stantibus" e questo comporta la loro modificabilità qualora mutino gli elementi di fatto posti alla base della loro determinazione: ragioni di ordine sistematico, oltre che di ragionevolezza, fanno ritenere che sia la stessa autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento del quale si chiede la modifica a dovere decidere su tale istanza;

B) devolvere ad altra autorità giudiziaria la decisione sull'istanza proposta dal ricorrente comporterebbe un aggravamento ingiustificato dell'iter processuale a discapito dell'esigenza di celerità che caratterizza questo genere di procedimenti: infatti il ZZZZ sarebbe in tal caso costretto a rivolgersi al Tribunale Ordinario instaurando peraltro un ordinario procedimento di cognizione, con un appesantimento in termini di complessità, durata, costi e moltiplicazione irrazionale delle sedi di conflitto con pregiudizio dell'effettiva tutela dell'interesse del minore;

C) ritenere la competenza a decidere del Tribunale Ordinario determinerebbe inoltre un'ingiustificata disparità di trattamento tra prole legittima e naturale con riferimento alla procedura di modifica delle statuizioni in precedenza assunte: infatti per la prole legittima, ove una delle parti chieda la modifica delle condizioni di separazione anche solo per le questioni economiche, la procedura da seguire è quella camerale delineata dagli artt. 710 CPC, mentre nel caso di prole naturale la parte sarebbe appunto costretta ad instaurare una procedura di cognizione ordinaria, ben meno snella e veloce: tale conclusione si porrebbe anche in contrasto con quanto recentemente affermato dalla Suprema Corte che ha evidenziato come le innovazioni legislative introdotte dalla legge 8.2.2006 n. 54 consentano l'assimilazione dal punto di vista processuale del procedimento di cui all'art. 317 bis CC a quello di separazione e di divorzio in presenza di figli minori (Cass. n. 23032 del 2009);

D) inoltre in sede di revisione di un decreto emesso all'esito di un procedimento contenzioso non pare possibile operare una distinzione, ai fini dell'individuazione dell'autorità giudiziaria competente a provvedere, tra le disposizioni riguardanti il mantenimento, l'affidamento, i rapporti dei genitori con la prole e le altre misure adottate a fronte della medesima incidenza su diritti soggettivi.

E) qualora si optasse per la competenza del Tribunale Ordinario si finirebbe con il far dipendere dalla prospettazione della domanda l'individuazione del giudice competente: in sostanza, la parte sarebbe messa in condizione di scegliere il giudice competente a decidere sulla sua domanda sapendo che, chiedendo la modifica delle precedenti statuizioni economiche unitamente alla conferma delle precedenti statuizioni relative all'affidamento, radicherebbe la competenza del Tribunale per i Minorenni mentre chiedendo solo la modifica delle precedenti statuizioni economiche finirebbe con il devolvere la questione al Tribunale Ordinario: e ciò in contrasto con il principio del giudice naturale precostituito per legge consacrato nell'art. 25 della Costituzione;

F) infine pacifica giurisprudenza di merito afferma che competente a decidere sulle istanze proposte ai sensi dell'art. 709 ter CPC in caso di inadempimento delle statuizioni adottate nell'ambito di un precedente procedimento ai sensi degli artt. 155 CC e 317 bis CC è lo stesso giudice che ha emesso i provvedimenti dei quali si lamenta l'inottemperanza: ebbene, sarebbe poco compatibile con la necessaria organicità del sistema ritenere che sia invece necessario rivolgersi ad altra autorità giudiziaria per ottenere una modifica del precedente provvedimento nei suoi aspetti economici.

Ciò premesso, passando ad esaminare il merito della questione, si evidenzia che la YYYY lavora in un bar presso una stazione di servizio percependo circa 1100 euro mensili ed è gravata da un mutuo di 450 euro al mese contratto per l'acquisto dell'abitazione in cui vive. La YYYY ha poi a disposizione la pensione di invalidità di 450 euro mensili riconosciuta in favore della figlia.

Il ZZZZ, come si rileva dalla documentazione agli atti, lavorava come autista alle dipendenze di una ditta percependo 1750 euro mensili ma nel febbraio 2008 è stato licenziato all'esito di un procedimento disciplinare poiché aveva intrapreso un viaggio in - ove il sig. ZZZZ ha una moglie ed un'altra figlia - nel corso delle vacanze di Natale 2008 e poi non era rientrato al lavoro inviando un certificato medico che non era stato ritenuto valido dal datore di lavoro. Ora dichiara di svolgere lavori saltuari arrivando a percepire 1200 euro al mese ed è gravato da finanziamenti accesi da tempo per 160, 110, e 257 euro mensili, oltre a dovere corrispondere un canone di locazione di 450 euro mensili.

Ciò posto, si ritiene di confermare la precedente statuizione economica considerata sia l'età della minore che ha ormai nove anni e mezzo,

considerate altresì le sue condizioni di salute (la bambina è affetta da paralisi cerebrale) e considerato infine che il sig. ZZZZZZZ ha riconosciuto di lavorare, benché non regolarmente assunto. Peraltro, dovendosi imputare solo al suo comportamento poco responsabile la perdita della precedente attività lavorativa, ben si giustificano comunque eventuali suoi maggiori sacrifici nell'interesse della figlia. In applicazione del principio della soccombenza il ricorrente va condannato a rifondere alla YYYYYY i le spese di lite che si liquidano d'ufficio, in assenza di notula, come in dispositivo.

P. Q. M.

letti gli artt. 317 bis CC, 1 e 4 legge 54/2006, artt. 737 e sgg CPC
visto il parere reso dal PM in sede in data 16.11.2009

RIGETTA

il ricorso proposto da ZZZZZZ e, per l'effetto, conferma l'ammontare del contributo posto a suo carico per il mantenimento della figlia come determinato nel decreto in data 2.10.2007.

CONDANNA

ZZZZ a rifondere a YYYY le spese di lite che si liquidano in complessivi 1500 euro, di cui 1100 per onorari, oltre oneri accessori come per legge.

SI COMUNICHI

- al P.M. sede

- ai genitori presso i rispettivi domicili eletti

Brescia, lì 22 dicembre 2009

IL CANCELLIERE

IL PRESIDENTE

Depositato in Cancelleria il

IL CANCELLIERE

V° al P.M. sede per comunicazione il

IL CANCELLIERE

PROCURA DELLA REPUBBLICA PER I MINORENNI DI BRESCIA

Visto il

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA